

CRAL
Università Iuav di Venezia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VIDEOTECA

Art. 1

Il prestito delle videocassette è consentito ai soli soci del CRAL dell'Università Iuav di Venezia.

Art. 2

Al fine di soddisfare le esigenze dei soci, vengono concesse in prestito solo due videocassette per volta, previa restituzione delle precedenti.

Art. 3

Il prestito ha la durata di 7 giorni.

Il socio è personalmente responsabile delle videocassette ricevute in prestito, è obbligato a controllarne l'integrità e immediatamente segnalare, a proprio discarico, eventuali guasti.

In caso di smarrimento o deterioramento il socio risarcisce il danno arrecato tramite il pagamento di un importo pari al valore patrimoniale assegnato.

Art. 4

La consegna e la restituzione delle videocassette avviene solo ed esclusivamente nei giorni di apertura e negli orari previsti, presso la sede CRAL.

In caso di chiusura del servizio, o di assenza giustificata del socio, la restituzione si intende rinviata il primo giorno utile.

La mancata restituzione nei tempi previsti comporta l'esclusione dal servizio per la durata di tre mesi.

Art. 5

Ai sensi delle leggi vigenti è vietata ogni duplicazione e prestito a terzi delle videocassette ricevute, nonché qualsiasi uso atto a ledere i diritti di copyright.

Art. 6

Per garantire le diverse esigenze dei soci, gli acquisti delle videocassette devono rispecchiare le più ampie scelte tematiche nell'ambito dei fondi disponibili.

Art. 7

I soci del CRAL sottoscrivono le norme previste dal presente regolamento.

Venezia, 18 giugno 1999